



## **Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 203 del 17/12/2009**

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 24 novembre 2009, n. 2273

D.Lgs. 22/01/04, n. 42 e successive modifiche e integrazioni, "Codice dei beni culturali e del paesaggio", art. 146, comma 6. Determinazioni in merito alla verifica della sussistenza dei requisiti di organizzazione e di competenza tecnico-scientifica per l'esercizio delle funzioni paesaggistiche.

L'Assessore Regionale all'Assetto del Territorio, Prof.ssa Angela Barbanente, sulla scorta della istruttoria tecnica effettuata dal Dirigente del Servizio Urbanistica, riferisce quanto segue:

Com'è noto, con la legge regionale 7 ottobre 2009 n.20 sono state approvate le norme che regolamentano la pianificazione paesaggistica disciplinando la formazione del Piano paesaggistico territoriale regionale (artt. 1 e 2), prevedendo l'istituzione dell'Osservatorio regionale per la qualità del paesaggio e per i beni culturali (artt. 3, 4, 5 e 6) e prevedendo altresì disposizioni in materia di autorizzazione paesaggistica (artt. 7,8,9 e 10) e disposizioni finali (art. 11). Successivamente sono state apportate modifiche alla L.R. 20/2009 con la L.R. 16 ottobre 2009 n. 22 (relativamente all'art. 7) e con la L.R. 27 ottobre 2009 n. 23.

Con la L.R. 23/2009 si statuisce che le disposizioni in materia di autorizzazioni paesaggistiche contenute negli artt. 7, 8, 9 e 11 della L.R.20/2009 entrano in vigore nel momento in cui cessa il regime transitorio previsto dall'art. 159 del D.lvo 22 gennaio 2004 n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio).

Con la legge regionale 20/2009 è stato altresì disciplinato il procedimento di delega ai soggetti titolari per il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche ai sensi dell'art. 146 del Codice Urbani e sono state dettate disposizioni in merito alla istituzione delle Commissioni locali per il paesaggio ai sensi dell'art. 148 dello stesso Codice.

Giova ricordare che con il D.Lgs. 26 marzo 2008 n. 63, sono state apportate modifiche ed integrazioni al Codice, e in particolare:

- l'art. 146, comma 6, del Codice stabilisce che gli "enti destinatari della delega dispongano di strutture in grado di assicurare un adeguato livello di competenze tecnico-scientifiche nonché di garantire la differenziazione tra attività di tutela paesaggistica ed esercizio di funzioni amministrative in materia urbanistico-edilizia";
- l'art. 159, comma 1, dello stesso Codice dispone che le Regioni provvedono a verificare la sussistenza, nei soggetti delegati all'esercizio della funzione autorizzatoria in materia di paesaggio, dei requisiti di organizzazione e di competenza tecnico scientifica stabiliti all'art. 146, comma 6, dello stesso Codice, entro il 31 dicembre 2009, apportando le eventuali necessarie modificazioni all'assetto della funzione delegata;
- in mancanza di tale adempimento, le norme statali stabiliscono la decadenza delle deleghe paesaggistiche in essere.
- La Regione Puglia, a seguito delle modifiche apportate dal D.Lgs 63/2008 al Codice, ha avviato la

ricognizione dei requisiti di organizzazione e di competenza tecnico-scientifica dei soggetti delegati a svolgere la funzione in oggetto e di tanto si è tenuto conto anche nella stessa elaborazione della legge regionale n. 20/2009.

- In particolare, detta ricognizione è stata avviata con nota prot. n. 1921/S.P. del 5 novembre 2008 che, considerata la necessità di verificare la sussistenza nei Comuni, soggetti sub-delegati all'esercizio della funzione autorizzatoria ai sensi della LR 24 marzo 1995 n. 8 e s.m. e i., dei requisiti di organizzazione e competenza tecnico scientifica stabiliti dall'art. 146, comma 6 del Codice, chiedeva di acquisire specifici ed aggiornati elementi conoscitivi sulle modalità di esercizio della sub-delega da parte dei Comuni, invitati questi ultimi a compilare un questionario, trasmesso in allegato, entro 30 giorni dal ricevimento della nota in questione ; ciò al fine di dare seguito agli adempimenti previsti in materia di autorizzazione paesaggistica dalle modifiche al Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio apportate dal Decreto Legislativo 26.03.2008, n. 63.

- Con nota prot. 424/ S.P. del 26 febbraio 2009, si provvedeva a sollecitare le Amministrazioni comunali che non avevano riscontrato la nota sopra citata e compilato il questionario.

- Successivamente, con nota prot. 1728/ S.P. del 8 settembre 2009, si sollecitavano nuovamente le Amministrazioni comunali che non avevano ancora provveduto a fornire informazioni.

- Dall'esame delle risposte di 202 comuni pugliesi pervenute alla data del 28 ottobre 2009 (pari al 78,29% dei Comuni della Regione è emerso che la mole di attività autorizzatoria è tale (5542 autorizzazioni o dinieghi e 2809 pareri su istanze di condono edilizio nell'anno 2007) da rendere necessaria la sub-delega ai Comuni, come disposto dalla L.r. 20/2009; è emerso altresì che solo 47 comuni soddisfano il requisito della differenziazione di funzioni fra attività di tutela paesaggistica e attività autorizzatoria in materia urbanistico-edilizia mentre solo 50 Comuni sono dotati di una commissione edilizia integrata.

Quanto sin qui prospettato e soprattutto il dovere costituzionale di tutelare il paesaggio inducono a fare le seguenti considerazioni:

- occorre apportare eventuali modificazioni all'assetto del sistema delle deleghe in atto, alla luce dei novellati articoli 146 e 159 del Codice e delle disposizioni della legge regionale 7 ottobre 2009, n. 20 "Norme per la pianificazione paesaggistica", inerenti al procedimento di delega delle autorizzazioni paesaggistiche ai sensi dell'articolo 146 e alla istituzione delle Commissioni locali per il paesaggio ai sensi dell'articolo 148 del Codice;

- alle Commissioni locali per il paesaggio è attribuito un ruolo fondamentale all'interno del procedimento autorizzatorio in materia di tutela del paesaggio, in quanto il parere espresso costituisce una valutazione paesaggistica delle trasformazioni proposte altamente qualificata dal punto di vista tecnico-scientifico, oltre ad avere natura ed effetti diversi e separati rispetto alla valutazione edilizio-urbanistica delle trasformazioni medesime;

- gran parte dei Comuni pugliesi, come evidenziato dalle risposte fornite ai questionari, manifesta difficoltà a disporre di separate strutture tecniche che curino autonomi procedimenti tesi alla emanazione dell'autorizzazione paesaggistica e dei titoli abilitativi edilizi;

- al fine di consentire ai Comuni di continuare ad esercitare le funzioni paesaggistiche loro attribuite nel momento in cui cesserà il regime transitorio previsto dall'art. 159 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (che a norma dell'art. 23, comma 6, legge n. 102 del 2009 è stato differito al 31 dicembre 2009), occorre assicurare la netta distinzione tra l'organismo che esprime la valutazione di ordine tecnico-scientifico sulla tutela paesaggistica e la struttura preposta all'esercizio di funzioni amministrative in materia urbanistico-edilizia e che presiede al rilascio dei titoli abilitativi;

- la Commissione locale per il paesaggio (la cui istituzione è prevista dall'art. 8 della legge regionale n. 20/2009), che esprime parere nel procedimento di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, rappresenta la struttura avente adeguato livello di competenza tecnico-scientifica idonea a garantire una valutazione separata degli aspetti paesaggistici da quelli urbanistico-edilizi;

- a norma dell'art. 7, comma 3, della legge regionale n. 20/2009, per i Comuni con popolazione inferiore

a 15.000 abitanti “il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica è delegato, previo parere della cabina di regia di cui alla l.r. 36/2008, ai comuni associati a norma del comma 2 dell’articolo 33 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali), e preferibilmente alle Unioni dei Comuni esistenti per ambiti territoriali confinanti, rientranti nella stessa provincia, sempre che questi abbiano istituito la commissione prevista dall’articolo 8 e dispongano di strutture rispondenti ai requisiti di cui al comma 6 dell’articolo 146 del d.lgs. 42/2004 e successive modifiche e integrazioni”;

- a norma dell’art. 7, comma 4, invece, “i Comuni con popolazione superiore a quindicimila abitanti sono destinatari diretti della delega, ancorché non associati ad altri Comuni, purché abbiano istituito la commissione di cui all’articolo 8 e dispongano di strutture rispondenti ai requisiti di cui al comma 6 dell’articolo 146 del d.lgs. 42/2004;

- infine, a norma dell’art. a norma dell’art. 7, comma 5: “ove i comuni, singoli o associati, non soddisfino le condizioni richieste ai commi precedenti, competente al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica è la rispettiva Provincia purché abbia approvato il Piano di Coordinamento Territoriale Provinciale previsto dall’articolo 6 della legge regionale 20 luglio 2001, n. 20 (Norme generali di governo e uso del territorio), abbia istituito la Commissione prevista dall’articolo 8 e disponga di strutture rispondenti ai requisiti di cui al comma 6 dell’articolo 146 del d.lgs. 42/2004;

- Da quanto innanzi discende pertanto la necessità di disciplinare compiutamente il procedimento di verifica previsto dagli articoli 146, comma 6, e 159, comma 1, del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, e dall’art. 10 della L.r. 20/09 e a tanto può provvedersi secondo quanto previsto nell’Allegato A) alla presente deliberazione, “criteri per la verifica, nei soggetti delegati all’esercizio della funzione autorizzatoria in materia di paesaggio, della sussistenza dei requisiti di organizzazione e di competenza tecnico-scientifica

Tutto ciò premesso e considerato, si propone alla Giunta:

- di approvare l’Allegato A) quale parte integrante della presente deliberazione, contenente i criteri per la verifica, nei soggetti delegati all’esercizio della funzione autorizzatoria in materia di paesaggio, della sussistenza dei requisiti di organizzazione e di competenza tecnico-scientifica;

- di stabilire che la Giunta, a seguito della verifica, si riserva di apportare le eventuali necessarie modificazioni all’assetto della funzione delegata;

- di stabilire che l’istituzione della Commissione locale per il paesaggio prevista dall’art. 8 della legge regionale 20/2009, ai sensi dell’art. 146, comma 6, del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, così come modificato dall’art. 2, comma 1, lett. s), del D. Lgs. 26 marzo 2008 n. 63 è modalità idonea ad assicurare adeguato livello di competenze tecnico-scientifiche nonché a garantire la differenziazione tra attività di tutela paesaggistica ed esercizio di funzioni amministrative in materia urbanistico-edilizia;

- di stabilire, pertanto, che i Comuni singoli o associati titolari delle funzioni paesaggistiche loro attribuite dalla legge regionale 20/2009, al fine di poter continuare ad esercitare tali funzioni, istituiscano, preferibilmente in forma associata, ai sensi dell’art. 8 della legge regionale 20/2009, la Commissione locale per il paesaggio in applicazione anche dei criteri indicati nell’Allegato A);

Il presente provvedimento appartiene alla sfera delle competenze della giunta regionale così come puntualmente definite dall’art. 4 - comma 4° della l.r. 7/97, punto d).

Copertura finanziaria di cui alla l.r. n.28/2001 e successive modifiche ed integrazioni:

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

L’Assessore, sulla scorta delle risultanze istruttorie sopra riportate, propone pertanto alla Giunta l’adozione del conseguente atto finale.””

## LA GIUNTA

UDITA la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore all'Assetto del Territorio;

VISTE le dichiarazioni poste in calce al presente provvedimento dal Dirigente dell'Ufficio Attuazione PUTT e dal Dirigente del Servizio;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge,

## DELIBERA

DI APPROVARE la relazione dell'Assessore all'Assetto del Territorio;

DI APPROVARE l'Allegato A) quale parte integrante della presente deliberazione, contenente i criteri per la verifica, nei soggetti delegati all'esercizio della funzione autorizzatoria in materia di paesaggio, della sussistenza dei requisiti di organizzazione e di competenza tecnico-scientifica;

DI STABILIRE che la Giunta, a seguito della verifica, si riserva di apportare le eventuali necessarie modificazioni all'assetto della funzione delegata;

Di pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta  
Dott. Romano Donno Dott. Nichi Vendola